



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 79

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di DICEMBRE alle ore 18:30 , presso la Sala Consiliare si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Mattiussi Roberto	Presidente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Pessina Maurizio	Componente del Consiglio	Presente
Sartori Roberta	Componente del Consiglio	Presente
Butà Leonardo	Componente del Consiglio	Presente
Fiorin Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Biondin Simone	Componente del Consiglio	Presente
Randi Giovanni	Componente del Consiglio	Presente
Barbana Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Denittis Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Bonetto Davide	Componente del Consiglio	Presente
Pittis Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente
Del Frate Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Corso Daniela	Componente del Consiglio	Presente
Perfetti Mauro	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario dr.ssa Cantarutti Luisa la quale accerta la presenza dei componenti in collegamento.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Mattiussi Roberto nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio

adotta la seguente deliberazione:

Uditi gli interventi che si riportano nei punti principali:

L'Assessore sartori illustra il p.to all'ordine del giorno.

Alle ore 18.40 si ricollega il Consigliere Salvador (presenti 17).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata:

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni , dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia , con parere n . 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate , rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale , nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni , dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato , nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2017;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 18/12/2019;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giorgio di Nogaro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31/12/2019;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i provvedimenti emessi dall'Autorità governativa centrale e dagli Organi regionali che hanno disposto le misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolar modo l'art. 73 comma 1 del DL 18/2020 e l' art. 11 della Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3;

VISTI i decreti del Sindaco n. 5 del 20/03/2020, n. 22 del 14/10/2020 e n. 26 del 20/10/2020 con i quali è stato disciplinato, in ottemperanza all'art 73, comma 1 del DL e all'art 11 della Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, lo svolgimento delle giunte e dei consigli comunali mediante videoconferenza, durante il periodo di emergenza per il contenimento del contagio del virus COVID - 19 e sono stati altresì definiti i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento delle sedute della Giunta e del Consiglio comunale con modalità telematica;

ACCERTATO che la presente seduta è stata convocata e si tiene con modalità telematiche che garantiscono la verifica dell'identità degli intervenuti in videoconferenza;

DATO ATTO che tale modalità ha consentito a tutti i componenti del Consiglio di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sul presente argomento all'ordine del giorno;

Con la seguente votazione palese espressa per appello nominale e proclamata dal Sindaco:
presenti n. 17, voti favorevoli n. 17, contrari n. 0; astenuti n. 0;

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2019** delle società in cui il Comune di San Giorgio di Nogaro detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. DI DARE ATTO che il PO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all'adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall'Ente;
7. DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;
8. DI INOLTARE a cura dell'Ufficio Segreteria, per conoscenza e per quanto di competenza, il presente atto alle società direttamente partecipate indicate nell'allegato B);

Alle ore 18.43 si scollega il Consigliere Salvador (presenti 16).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n. 16, voti favorevoli n. 16, contrari n. 0; astenuti n. 0;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 11/12/2020

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 11/12/2020

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Mattiussi Roberto

Il Segretario
f.to Cantarutti Luisa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 23/12/2020 al 06/01/2021 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 23/12/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Chiara Pauletto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/12/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 18/12/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Chiara Pauletto

Copia conforme all'originale.

Li 23/12/2020

Il Responsabile del Procedimento
Chiara Pauletto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAULETTO CHIARA

CODICE FISCALE: PLTCHR84L58G284N

DATA FIRMA: 22/12/2020 12:55:46

IMPRONTA: 78A2047CCAF9628A6AC359C811A51672FE0D963DC229865AAD6E47C9B51199A2
FE0D963DC229865AAD6E47C9B51199A2DFB3004DCD3EA87D5D4C830A2CEC8158
DFB3004DCD3EA87D5D4C830A2CEC81583194E03C6AC21E89F13F1913203904BF
3194E03C6AC21E89F13F1913203904BFB99DE497B83EED3B1D547C3EA3E82B2F